

ALLEGATO II

L'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è così modificato:

1) nella parte A, la voce relativa all'azimsulfuron è cancellata;

2) nella parte B, è aggiunta la seguente voce:

	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
«3	Azimsulfuron N CAS 120162-55-2 CIPAC 584	1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[[metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-il]-solfonil]-urea	≥ 980 g/kg livello massimo dell'impurità fenolo 2 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Non possono essere autorizzate le applicazioni aeree. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'azimsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011. In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione: 1) alla protezione delle piante non bersaglio; 2) alla possibile contaminazione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in scenari e/o condizioni climatiche vulnerabili; 3) alla protezione degli organismi acquatici. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso (per esempio zone cuscinetto, nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l'acqua prima che sia scaricata). Lo Stato notificatore deve trasmettere le informazioni di conferma relativamente: a) alla valutazione del rischio per gli organismi acquatici; b) all'identificazione dei prodotti di degradazione nella fotolisi dell'acqua della sostanza. Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 2013.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

